



Provincia di Alessandria

DIREZIONE PATRIMONIO ISTRUZIONE VIABILITA' 2 TRASPORTI



**Comune di
Carbonara
Scrivia**



**Comune di
Castellania
Coppi**



**Comune di
Costa Vescovato**



**Comune di
Villaromagnano**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE *EX ART. 15* LEGGE
N. 241/1990 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LE
SS.PP 132, 130, 131**

Il giorno dieci del mese di agosto dell'anno duemilaventitre

TRA

la **Provincia di Alessandria** (di seguito denominata per brevità PROVINCIA), con sede in Piazza della Libertà, 17 – Alessandria, rappresentata dal Presidente Dott. Enrico Bussalino, CF BSSNRC77A03F965A legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la PROVINCIA, Piazza della Libertà, 17 – 15121 Alessandria,

e

il **Comune di Carbonara Scrivia (AL)** con sede in Piazza Mons. Clelio Goggi – Carbonara Scrivia, in quest'atto rappresentato da Flaviano Gnudi, in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Municipio;

il **Comune di Castellania Coppi (AL)** con sede in Piazza Candido Cannavò, 2 – Castellania Coppi, in quest'atto rappresentato da Sergio Vallenzona, in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Municipio;

il **Comune di Costa Vescovato (AL)** con sede in Piazza Aldo Moro 1 – Costa Vescovato, in quest'atto rappresentato da Ottavio Rube, in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Municipio;

il **Comune di Villaromagnano (AL)** con sede in Piazza XXV Aprile, 1 - Villaromagnano, in quest'atto rappresentato da Luciano Massimo Pavese, in qualità di Sindaco, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Municipio;
(di seguito denominati per brevità COMUNI);

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” definisce le competenze delle Province e dei Comuni, nonché l'esercizio delle rispettive funzioni;
- la PROVINCIA provvede all'ordinaria cura e manutenzione di tutte le strade provinciali, sia con l'impiego del personale cantoniero, sia attraverso affidamenti in economia od appalti di lavori a ditte esterne, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento;

- gli interventi di manutenzione ordinaria per assicurare la sicurezza minima per l'utenza ricomprendono alcuni servizi peculiari da effettuarsi annualmente per il mantenimento della funzionalità delle strade, principalmente per il mantenimento in buone condizioni di banchine, scarpate stradali e dei fossi laterali durante la stagione estiva attraverso interventi di sfalcio dell'erba, taglio ramaglie, nonché risagomatura e pulizia dei fossi stradali;

CONSIDERATO CHE

- i Comuni di Carbonara Scrivia, Castellania Coppi, Costa Vescovato e Villaromagnano hanno manifestato l'intenzione di poter svolgere, in via collaborativa ed in considerazione delle peculiari interessi territoriali, la manutenzione ordinaria della pista ciclabile denominata "Circuito Coppi" lungo le SS.PP 132, 130, 131 compreso il tratto terminale della SP 130, per una estesa di Km 6 + 467 appartenenti al demanio stradale provinciale;
- la manutenzione ordinaria a cura dei COMUNI riguarda la cura del verde delle parti laterali della citata pista ciclabile e del tratto terminale della SP 130 fino all'intersezione con la SP 135, la manutenzione ordinaria al fine di mantenere un buon livello di usufruibilità della stessa, nonché tutti gli interventi ritenuti necessari di volta in volta per la conservazione dell'infrastruttura rispetto alla mobilità ciclistica.
- i COMUNI potranno svolgere in modo coordinato gli interventi di manutenzione ordinaria, sia attraverso l'impiego di proprio personale cantoniero, sia usufruendo di Ditte opportunamente attrezzate e appositamente incaricate;
- si rende, pertanto, necessario concordare una disciplina di massima della collaborazione tra gli Enti contraenti per disciplinare gli interventi da realizzarsi a cura dei COMUNI sulle infrastrutture di proprietà provinciale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 2

(Oggetto)

Con il presente Accordo i COMUNI si impegnano, nell'ambito dei rispettivi territori comunali, alla manutenzione ordinaria della pista ciclabile denominata "Circuito Coppi" lungo le SS.PP. 132, 130, 131 compreso il tratto terminale della SP 130 fino all'intersezione con la SP 135, per una estesa di Km 6 + 467 appartenenti al demanio stradale provinciale.

ART. 3

(Attività)

I COMUNI potranno procedere all'esecuzione diretta e completa dei sottoelencati lavori di manutenzione ordinaria sui tratti stradali provinciali indicati al precedente ART 2, con personale dipendente o attraverso ditte di loro fiducia:

- Manutenzione delle banchine e scarpate stradali mediante taglio dell'erba e delle ramaglie;
- Eventuali ulteriori attività che (pulizia del piano viabile da terra) dovessero essere necessarie verranno concordate con le singole amministrazioni, ciascuno per la sua tratta di competenza.
- Ogni altra attività che le parti riterranno di eseguire per la conservazione dell'infrastruttura.

Di ogni eventuale criticità dovesse verificarsi tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, i COMUNI dovranno dare tempestiva informazione al Tecnico Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 4

(Compensi)

A fronte delle attività manutentive da espletarsi a cura dei COMUNI, la PROVINCIA riconosce agli stessi un contributo annuale pari a complessivi euro 8.500,00 (ottomilacinquecento), parametrata in base allo sviluppo territoriale dei singoli Comuni nel seguente modo:

Lunghezza totale tratte stradali provinciali m. 6.467;

Sviluppo per Comune:

Carbonara	sviluppo	m. 200,00
Castellania Coppi	sviluppo	m. 800,00
Costa Vescovato	sviluppo	m. 2.712,00
Villaromagnano	sviluppo	m. 2.755,00

Per cui la somma da riconoscere ad ogni Comune viene determinata come segue:

Comune di Carbonara Scrivia:	euro	255,00
Comune di Castellania Coppi:	euro	1.020,00
Comune di Costa Vescovato:	euro	3.570,00
Comune di Villaromagnano,	euro	3.655,00.

I COMUNI rendiconteranno annualmente l'attività svolta entro il 31 ottobre e la PROVINCIA liquiderà le spettanze pattuite a ciascun Comune entro il 30 novembre seguente.

ART. 5

(Responsabilità)

Con la sottoscrizione del presente Accordo per tutte le attività nella stessa previste:

- la PROVINCIA autorizza i COMUNI ad operare sulle tratte stradali indicate al precedente art. 2, ricomprese nel proprio ambito territoriale, appartenenti al demanio stradale provinciale;
- i COMUNI garantiscono la PROVINCIA contro qualsivoglia danno al patrimonio che a questa possa derivare e la sollevano da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi che discendano dallo svolgimento degli interventi manutentivi qui convenuti;
- la sorveglianza e la segnaletica per gli interventi svolti dai COMUNI, in conseguenza degli accordi qui definiti, dovranno essere concordati preventivamente con il Tecnico Provinciale Responsabile del Reparto Stradale di riferimento.

ART. 6

(Durata ed efficacia)

La stipula del presente Accordo dovrà essere preceduta da una deliberazione approvativa delle Amministrazioni coinvolte.

Il presente Accordo, della durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, è immediatamente efficace e vincolante per le Parti all'atto della sua sottoscrizione.

ART. 7

(Recesso)

La PROVINCIA ed i COMUNI si riservano il diritto di rescissione del presente Accordo con il preavviso di mesi tre, da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R.

ART. 8

(Norme finali)

Il presente Accordo raccoglie ed attesta il consenso unanime delle parti.


Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.


La Accordo potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la **Provincia di Alessandria** il Presidente Enrico Bussalino



Per il **Comune di Carbonara Scrivia**, il Sindaco Flaviano Gnudi



Per il **Comune di Castellania Coppi**, il Sindaco Sergio Vallenzona



Per il **Comune di Costa Vescovato**, il Sindaco Ottavio Rube



Per il **Comune di Villaromagnano**, il Sindaco Luciano Massimo Pavese

